

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 6 DEL 11/01/2017

OGGETTO:

Assegnazione contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi.

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall'art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore per il periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2018.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del vigente contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore, al medesimo compete la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non riservato alla competenza di altri organi.

VISTA il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25 marzo 2016.

VISTO il Programma delle attività per l'anno 2016, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8.

CONSIDERATO che l'ESU di Verona, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, per iniziative attraverso le quali, ai sensi di legge, trova attuazione il diritto allo studio universitario.

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

CONSIDERATO che l'ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale.

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore sportivo e ricreativo, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio collaborano con le Università nella promozione di attività sportive e ricreative per gli studenti.

CONSIDERATO che le più recenti innovazioni normative in materia di Diritto allo Studio Universitario, apportate dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispongono che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g).

RICHIAMATO il Decreto del Direttore n. 235 del 16 novembre 2016, con il quale venivano approvati i "Criteri per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68", che qui si richiamano integralmente.

RILEVATO che, entro il termine del 1 dicembre 2016, indicato dai criteri di cui sopra, è pervenuto un solo progetto e relativa richiesta di contributo, presentato da Sporting Club Verona S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, con sede legale a Verona in via Corsini, 5, Codice Fiscale 07231600961, assunto a protocollo aziendale n. 0002641/2016, pos. 5, del 01.12.2016.

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti istruttori il sopra individuato progetto è da ritenersi ammissibile con attribuzione di punti n. 60/60.

EVIDENZIATO che, sulla base dei sopra richiamati criteri, il contributo è attribuito ad uno solo tra i progetti presentati per una entità complessiva concedibile di € 5.000,00 e per un importo comunque non superiore al costo del progetto finanziato.

VISTA la bozza di Convenzione per la realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012,

n. 68, tra ESU e Sporting Club Verona S.R.L Società Sportiva Dilettantistica **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

RILEVATO che, ai sensi della succitata convenzione, l'ESU si obbliga ad erogare a Sporting Club Verona S.R.L Società Sportiva Dilettantistica un contributo onnicomprensivo di € 5.000,00 per la realizzazione delle iniziative previste dal negozio giuridico.

EVIDENZIATO, che il contributo in argomento è liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:

- 80 % a seguito della sottoscrizione della convenzione;
- 20% a seguito della produzione da parte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.

RILEVATO che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

RITENUTO di approvare e sottoscrivere la succitata bozza di Convenzione per la realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibile con le disponibilità di bilancio.

CONSIDERATO di procedere alla registrazione della spesa secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per € 5.000,00 sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2017;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Direttore n. n. 235 del 16 novembre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di erogare un contributo di € 5.000,00 a Sporting Club Verona S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, con sede legale a Verona in via Corsini, 5, Codice Fiscale 07231600961, per la realizzazione del progetto, protocollo aziendale n. 0002641/2016, pos. 5, del 01.12.2016, proposto ai sensi dei "Criteri per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di

iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68", approvati con Decreto del Direttore n. 235 del 16 novembre 2016;

3. di approvare e sottoscrivere la succitata bozza di Convenzione per la realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibile con le disponibilità di bilancio;
4. di dare atto che il contributo di cui al presente deliberato sarà liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:
 - 80 % a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
 - 20% a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;
5. di dare atto che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
6. di registrare la spesa, pari complessivamente ad € 5.000,00 onnicomprensivi sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2017;
7. di dare atto che l'impegno della spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e smi in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia – Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 5.000,00 sul cap. 4-7-1-104/1011

del Conto / C del Bilancio 2017

al n. 221 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 11/01/2017

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Allegato A al Decreto del Direttore n. ... del

Convenzione per la realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

TRA

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Gabriele Verza, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,

E

Sporting Club Verona S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata "SCV"), con sede legale a Verona in via Corsini, 5, Codice Fiscale 07231600961 nella persona del legale rappresentante Prof. Enrico Cremonesi

Di seguito congiuntamente denominate anche "parti",

PREMESSO CHE

ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive culturali e ricreative, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Le più recenti innovazioni normative in materia di Diritto allo Studio Universitario, apportate dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispongono che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g).

Con Decreto del Direttore n. 235 del 16 novembre 2016 sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi finalizzati alla concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative nel settore sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Con protocollo aziendale n. 0002641/2016 pos. 5, del 01.12.2016, SCV ha presentato un progetto e la relativa richiesta di contributo ai sensi dei sopra richiamati criteri;

SCV è una struttura polifunzionale, sita a Verona in via Giuseppe Corsini n.5, che dispone di una ampia gamma di servizi nell'ambito delle attività sportive e del benessere, quali piscine coperte e all'aperto, campi da calcetto, campi da tennis coperti e all'aperto, palestre, area fitness, oltre a bar e ristorazione; ha per oggetto sociale la pratica e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica ed inoltre ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportive;

ESU e SCV, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di promuovere, sostenere e pubblicizzare attività sportive, ricreative e formative all'interno del mondo studentesco universitario;

La presente iniziativa si pone in relazione di continuità e sviluppo rispetto ad altre forme di collaborazione già realizzate in passato da ESU e SCV;

ESU e SCV intendono garantire agli studenti iscritti all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di ogni altra persona titolare della "carta ESU per l'università", la possibilità di partecipare all'iniziativa normata dal presente negozio giuridico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico.

ART. 2 – Oggetto

ESU e SCV si impegnano a promuovere congiuntamente l'iniziativa di cui alla presente convenzione, volta ad agevolare l'accesso degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona e all'Accademia di Belle Arti di Verona, dei dottorandi e dei ricercatori dei medesimi Istituti, nonché dei dipendenti dell'ESU, dei possessori della Carta ESU per l'Università, alla struttura sportiva polifunzionale denominata SCV, sita a Verona in via Giuseppe Corsini n. 5, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera l), e dell'art. 29, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8

ART. 3 - Ambiti di collaborazione

ESU e SCV collaborano al fine di garantire ai possessori della Carta ESU per l'Università, come individuati dal precedente articolo 2, la sottoscrizione dell'abbonamento associativo annuale, trimestrale e mensile a SCV, nonché ai corsi delle attività sportive realizzate presso la struttura, alle condizioni agevolate di seguito indicate.

ART. 4 – Abbonamento

Per le finalità sopra indicate, SCV applica ai possessori della Carta ESU per l'Università, come individuati dal precedente articolo 2, le seguenti tariffe per la sottoscrizione di un abbonamento associativo annuale, semestrale, trimestrale e mensile:

- abbonamento associativo annuale piscina e palestra attrezzi più 4 mesi di corsi → € 350,00;
- abbonamento associativo semestrale piscina e palestra attrezzi più 3 mesi di corsi → € 250,00;
- abbonamento associativo trimestrale piscina e palestra attrezzi più 1 mese di corsi → € 130,00;
- abbonamento associativo mensile piscina o palestra attrezzi → € 60,00.

Le strutture accessibili gratuitamente sono quelle individuate ed indicate da SCV.

Le condizioni, le modalità, e gli orari di accesso allo SCV sono le medesime applicate da SCV agli altri soci.

ART. 5 – Sottoscrizione e pagamento degli abbonamenti

Per accedere alle agevolazioni di cui al presente negozio giuridico, i soggetti di cui al precedente articolo 2 devono esibire la propria Carta ESU per l'Università al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. La richiesta di abbonamento avviene presso la sede di SCV.

Le agevolazioni di cui alla presente convenzione non sono cumulabili con altre agevolazioni o promozioni proposte da SCV.

Il pagamento dell'abbonamento può avvenire in un'unica soluzione o con formule di pagamento rateizzato eventualmente rese disponibili da SCV.

L'accesso alla struttura è condizionato alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità a svolgere attività fisica e sportiva non agonistica ed assume per acquisita l'accettazione del regolamento generale esposto presso la struttura medesima e sul sito web www.scverona.it.

ART. 6 – Liberatoria

SCV libera, esonera e solleva ESU da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, derivante o riconducibile alle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 7 – Contributo ESU

Per le finalità di cui al presente negozio giuridico, ESU eroga a SCV un contributo onnicomprensivo di € 5.000,00.

Il contributo di cui sopra è liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:

- 80 % (pari ad € 4.000,00) a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- 20% (pari ad € 1.000,00) a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;

Tale erogazione si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

In caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al contributo concesso, il pagamento è proporzionalmente ridotto.

Ai fini della rendicontazione, è ammessa qualsiasi spesa, purché coerente con il progetto presentato, ivi compresi eventuali mancati introiti, ad eccezione delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto medesimo.

Art. 8 – Promozione dell'iniziativa

ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti:

- Ideazione e stampa del materiale grafico relativo alla promozione dell'iniziativa, riportante i loghi di ESU e SCV;
- Inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la durata dell'iniziativa;
- Invio di una newsletter informativa agli indirizzi di posta elettronica disponibili nei data base dell'ESU;
- Organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa.

SCV promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso il proprio sito web e i propri social media.

Art. 8 – Durata

La presente Convenzione ha la durata a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata alla scadenza per un uguale periodo in seguito a un accordo scritto tra le parti.

È fatta salva la garanzia della validità sino a scadenza degli abbonamenti e delle attività in corso al momento del termine della Convenzione.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione.

Art. 9 – Risoluzione

Le parti concordano il diritto di risolvere il contratto per mutuo consenso nel caso in cui l'iniziativa non trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o entrambe.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

ESU e SCV, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11 – Oneri contrattuali

Il presente protocollo, redatto sotto forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza.

Il presente protocollo è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima annessa al DPR 26/4/1986 N. 131.

Art. 12 – Controversie

Qualsiasi questione relativa al contenuto del presente atto, che non fosse possibile definire in via amministrativa, è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

ART. 13 – Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Verona,

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

Sporting Club Verona S.R.L.
Società Sportiva Dilettantistica
Il Legale Rappresentante
(prof. Enrico Cremonesi)